SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1360)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto con il Ministro per gli Affari Esteri

(COLOMBO)

e con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1981

Provvedimenti in favore dei profughi stranieri

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso del 1979 il Governo, nello spirito del sentimento di solidarietà internazionale e nazionale maturato per la penosa condizione delle popolazioni, specie del Sud-Est asiatico, costrette ad esodare dai propri Paesi di origine, ha curato l'accoglimento in Italia, l'assistenza e l'inserimento economico-sociale di circa 1.800 profughi stranieri.

Nell'anno 1980, stante l'immutato impegno governativo di carattere umanitario a fronte della perdurante drammatica situazione di vita di tali popolazioni, sono stati accolti, finora, circa 1.500 rifugiati e ne è previsto l'arrivo di altri, specie per ricongiungimenti familiari.

In relazione alla maggiore apertura manifestata, in questi ultimi tempi, nelle sedi politiche, ad accogliere in Italia esodanti da altri Paesi, viene a delinearsi, in termini generali, l'opportunità di misure di carattere economico-assistenziali volte ad agevolare la sistemazione di quei profughi.

Con l'articolo 1 si prevede, pertanto, la corresponsione a ciascun rifugiato, all'atto del riconoscimento della relativa qualifica, di un contributo straordinario dell'importo di lire 500 mila. Ciò, appunto, allo scopo di consentire a coloro che abbiano optato per la residenza in qualunque parte del territorio nazionale e che versino in condizioni di bisogno un più idoneo soddisfacimento delle prime necessità personali e familiari.

Si tratta di una misura di carattere equitativo, analoga a quella che l'ordinamento considera in favore dei profughi connazionali rimpatriati dall'estero, la quale ben si inquadra fra gli interventi di prima assistenza riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 24, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con l'articolo 2 si quantifica la spesa a carico dello Stato che, in relazione al presumibile numero di arrivi, si aggira sul miliardo di lire, onere già accantonato dal Tesoro in sede di bilancio preventivo 1981.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai profughi stranieri che intendono stabilirsi in Italia è erogato, all'atto del riconoscimento della qualifica di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, un contributo straordinario di lire 500.000 per agevolarne la definitiva sistemazione nel territorio nazionale.

Il contributo è corrisposto dal prefetto della provincia in cui i rifugiati stabiliscono la loro residenza, previo l'accertamento dell'effettivo stato di bisogno dei destinatari.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.